

Orbolandia -Dal 13/03/2026 Voto assistito più semplice: ora basta la Disability Card.

Con CIRCOLARE N. 32/2026 del 13 marzo 2026,  
la DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI del Ministero dell'Interno.  
ha emanato direttive relative alle condizioni per le quali è possibile, per le persone disabili, essere  
assistiti all'interno della cabina elettorale.

Oltre alle condizioni già vigenti, viene esplicitata la possibilità di usufruire della Carta della  
Disabilità a condizione che nella facciata sia presente la lettera

A

sopra il proprio nome, lettera che sta appunto ad indicare che il titolare della carta ha una  
disabilità che necessita di accompagnamento.

Per ciò che riguarda l'accompagnatore va sottolineato che in ogni singola tornata elettorale egli  
può svolgere tale funzione per un solo disabile e per questo, oltre che dover presentare la propria  
carta di identità e la personale tessera elettorale, la sua partecipazione al voto assistito viene  
rigorosamente registrata.

Un consiglio:

controllate per tempo che nella tessera elettorale sia presente una casella vuota per l'apposizione  
del sigillo di partecipazione.

Qui di seguito si riporta un estratto delle disposizioni contenute nella suddetta circolare, con  
l'elenco delle diverse possibilità per poter accedere in varie modalità al voto assistito.

**OGGETTO: AMMISSIONE AL VOTO ASSISTITO PER GLI ELETTORI CON DISABILITÀ.**

Come noto, gli elettori con disabilità tali da impedire l'esercizio materiale e autonomo  
del voto (non vedenti, con disabilità agli arti superiori, affetti da paralisi o da altro  
impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, potendo farsi accompagnare in  
cabina

da un familiare o da altra persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi Comune della  
Repubblica.

I predetti elettori possono richiedere ai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale di  
provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale, mediante  
apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "A VD"), nel rispetto delle norme  
di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, secondo le istruzioni operative fornite ai seggi dalla stessa DIREZIONE CENTRALE PER  
I SERVIZI ELETTORALI

, l' elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei  
seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il citato  
simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile,  
riportante la foto del titolare, con codici attestanti la cecità assoluta;
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Tra le istruzioni si precisa altresì che:

- vi è obbligo di annotazione in verbale del nominativo dell'elettore e  
dell'accompagnatore e del motivo specifico (specie nei casi di "impedimento  
evidente" o di certificazione medica);
- nessun accompagnatore può assistere più di un elettore;
- il certificato medico, eventualmente esibito, deve essere allegato al verbale.

In particolare, con la citata circolare si intende richiamare l' attenzione sul possibile  
utilizzo della Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card) come ulteriore documento  
per l'ammissione al voto assistito.

La EU Disability Card - Carta Europea della Disabilità - è uno strumento pubblico  
volto a semplificare l'accesso a diritti e servizi; è il documento che permette alle persone  
con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe  
agevolate e rientra all'interno del progetto europeo "EU Disability Carcf" che ha come

obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i Paesi aderenti.  
È un

documento, quindi, che dimostra la disabilità di una persona senza la necessità di esibire altra certificazione e nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

La necessità di accompagnatore viene rilasciata alle persone maggiorenni non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento con invalidità totale per cecità assoluta o altra causa.

La presenza della dicitura "A", (lettera maiuscola) quindi il diritto all' accompagnatore, non c' è nel caso di persone con invalidità parziale o anche al 100% senza indennità di accompagnamento, anche se riconosciute come persone con necessità di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Pertanto, ad integrazione di quanto già indicato nelle pubblicazioni della DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI, recanti le "Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione" per le diverse consultazioni

elettorali e referendarie, il presidente di seggio potrà considerare quale documentazione idonea a supporto della richiesta di voto assistito la Carta Europea della Disabilità quando rechi l'indicazione di necessità di accompagnatore (lettera A).

Conseguentemente, l'annotazione a verbale, obbligatoria come da legislazione vigente, potrà tradursi - a titolo esemplificativo - nella dicitura "Voto assistito con EU Disability Card-A", evitando di riportare ulteriori dettagli sanitari, in linea con il principio di minimizzazione dei dati personali e rispetto della privacy già insito nel predetto strumento certificativo.